

Novità fiscali del 01 dicembre 2009: arbitro bancario finanziario: circolare Assonime; prevenzione delle irregolarità e delle frodi comunitarie: siglato protocollo tra Cndcec e Ministero; legge comunitaria del 2008: le modifiche al decreto IVA sono in vigore dal 27.09.2009; modello F24: istituite causali contributo per il versamento dei contributi dell'INPDAP; accise e tributi doganali: termine di decadenza biennale; nuovo processo civile e tributario: effetti della riforma; scudo fiscale: prorogate al 31/12/2010 le operazioni più difficili; finanziaria: rimborso Iva sulla tassa dei rifiuti; sportello amico: dal 30.11.2009 visure catastali anche negli uffici postali; pec professionisti: in caso di inadempienze, niente sanzioni

Publicato il 1 dicembre 2009

arbitro bancario finanziario; prevenzione irregolarità e frodi comunitarie; legge comunitaria del 2008: modifiche al decreto IVA in vigore dal 27.09.2009; modello F24: istituite causali contributo per versamento dei contributi dell'INPDAP; accise e tributi doganali: termine di decadenza biennale; nuovo processo civile e tributario; scudo fiscale: prorogate al 31/12/2010 le operazioni più difficili; finanziaria: rimborso Iva sulla tassa rifiuti; sportello amico: dal 30.11.2009 visure catastali anche negli uffici postali; pec professionisti: in caso di inadempienze niente sanzioni

**Indice:**

- 1) Arbitro bancario finanziario: Circolare Assonime**
  
- 2) Prevenzione delle irregolarità e delle frodi comunitarie: Siglato protocollo tra Cndcec e Ministero**
  
- 3) Legge comunitaria del 2008: Le modifiche al decreto IVA sono in vigore dal 27.09.2009**
  
- 4) Modello F24: Istituite le causali contributo, per il versamento dei contributi dell' INPDAP**
  
- 5) Accise e tributi doganali: Termine di decadenza biennale**
  
- 6) Nuovo processo civile e tributario: Effetti della riforma**
  
- 7) Scudo fiscale: prorogate al 31/12/2010 le operazioni più difficili**
  
- 8) Finanziaria: rimborso Iva sulla tassa dei rifiuti**
  
- 9) Sportello amico: Dal 30.11.2009 visure catastali anche negli uffici postali**
  
- 10) Pec professionisti: in caso di inadempienze niente sanzioni**

## **1) Arbitro bancario finanziario**

L'Assonime, con la **circolare n. 48 del 30.11.2009** ha esaminato le modalità di funzionamento dell'Arbitro bancario finanziario.

Il nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari previsto dalla legge sul risparmio, è divenuto operativo dal 15.10.2009.

Il sistema, al quale gli intermediari sono obbligati ad aderire, permette ai clienti di ottenere in modo semplice, rapido e poco costoso una decisione imparziale su reclami che non abbiano trovato soluzione nel rapporto diretto con l'intermediario.

La controversia non può riguardare importi superiori a 100.000 euro.

La decisione sulle controversie è affidata a tre collegi, rispettivamente per l'Italia settentrionale, centrale e meridionale; l'attività di segreteria tecnica è svolta dalle strutture della Banca d'Italia.

## **2) Prevenzione delle irregolarità e delle frodi: Siglato protocollo tra Cndcec e Ministero Politiche comunitarie**

Il Capo del Dipartimento Politiche Comunitarie ed il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno siglato a Roma, alla presenza del Ministro per le Politiche Europee un Protocollo di intesa per la realizzazione di un progetto formativo volto a

promuovere il ruolo del Dottore Commercialista in relazione a tutte le fasi di richiesta e gestione delle provvidenze comunitarie, in un'ottica di prevenzione delle irregolarità e delle frodi.

### **(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, nota del 30.11.2009)**

### **3) Legge comunitaria del 2008: Le modifiche al decreto IVA sono in vigore dal 27.09.2009**

La Legge comunitaria del 2008 (Legge n. 88 del 07.07.2009) ha inserito rilevanti novità sulla disciplina IVA, sia a livello nazionale sia intracomunitario, ciò al fine di armonizzare tale tributo con le prescrizioni europee.

Le relative novità sono in vigore dal 27.09.2009.

In base alle previste deroghe (come rilevato da *Luigi Fiaccola, Amministrazione & Finanza, Ipsoa Editore*): *“Per le cessioni e le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti i quali non possono detrarre integralmente l’IVA- l’applicazione, da parte del cedente/prestatore, dell’IVA sul valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati, anziché sul corrispettivo pattuito, se il corrispettivo è inferiore al predetto valore normale.*

*Anche per le operazioni esenti effettuate da un soggetto che non può detrarre integralmente l’IVA sugli acquisti, la base imponibile su cui applicare l’IVA sarà il valore normale, anziché il corrispettivo pattuito, nel caso in cui il valore normale sia superiore al corrispettivo pattuito e la cessione o la prestazione sia effettuata nei confronti di società controllanti o controllate anche indirettamente.*

*L’applicazione dell’IVA sul valore normale, anziché sul corrispettivo pattuito, opera anche per le*

*operazioni imponibili ed assimilate effettuate da un soggetto che non può detrarre integralmente l'IVA sugli acquisti, sempreché il valore normale sia superiore al corrispettivo pattuito e la cessione o la prestazione sia effettuata nei confronti di società controllanti o controllate anche indirettamente.*

*Per valore normale, come ha stabilito il riformulato art. 14, 1° comma, del decreto IVA, si intende, sostanzialmente, il prezzo che due parti indipendenti sarebbero disposte a pagare in condizioni di libera concorrenza per ottenere beni e servizi oggetto della transazione”.*

### **Esenzioni Iva sulle importazioni: Riordinate le regole comunitarie**

E', invece, in vigore dal 30.11.2009 la direttiva dell'Unione europea, con la definizione dell'ambito di applicazione del regime.

Lo ha precisato **l'Agenzia delle Entrate**, nel proprio notiziario telematico del 30.11.2009, secondo cui: La direttiva del 19 ottobre 2009 (n. 132/CE) ha riordinato le regole comunitarie per le esenzioni di talune importazioni definitive di beni. In particolare, la direttiva definisce l'ambito di applicazione delle esenzioni dall'Iva, di cui all'articolo 143, lettere b) (importazioni definitive di beni disciplinate dalle direttive 69/169/CEE, 83/181/CEE e 2006/79/CE del Consiglio) e c) (importazioni definitive di beni in libera pratica in provenienza da un territorio terzo facente parte del territorio doganale della Comunità), della direttiva 112/CE del 28 novembre 2006, nonché le modalità pratiche di attuazione, di cui all'articolo 145 della direttiva. Inoltre, in conformità agli articoli 131 e 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri accordano le esenzioni previste dall'odierna direttiva secondo le condizioni che essi fissano per assicurare l'applicazione semplice e corretta e per prevenire eventuali elusioni, evasioni e abusi. La direttiva entra in vigore da oggi (ossia il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla GUCE, serie L, n. 292 del 10 novembre 2009).

### **Le ipotesi di esenzione, dettagliatamente previste dalla direttiva, spaziano:**

- dal corredo e dagli oggetti mobili usati necessari all'arredamento di una camera di chi soggiorna nella Comunità per compiere studi, alle importazioni di beni di valore trascurabile, non superiore a 10 euro (limite che gli Stati membri possono elevare a euro 22, come è avvenuto per l'Italia), esclusi prodotti alcolici, profumi e tabacchi (articoli 21-24);

d- alle importazioni di beni d'investimento e altri beni strumentali appartenenti a imprese che trasferiscono l'attività nella Comunità, alle importazioni di taluni prodotti agricoli o a uso agricolo (articoli 25-35);

- dalle importazioni di sostanze terapeutiche, di medicinali, animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca, ai beni inviati a enti caritativi o filantropici (artt. 36-57);

- dalle importazioni relative a determinate relazioni internazionali (decorazioni e ricompense concesse a titolo onorifico, beni destinati all'uso di sovrani e capi di Stato, ecc.), alle importazioni di beni a fini di prospezione commerciale (campioni di valore trascurabile, stampati e oggetti a carattere pubblicitario, e via di seguito) (articoli 58-71);

- dai beni importati per esami, analisi o prove, fino ad arrivare alle spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d'autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale, documentazione a carattere turistico, ed altro (articoli 72-90).

### **Riforma Iva dei servizi internazionali**

Saranno oltre 50mila i contribuenti obbligati a presentare per la prima volta dal 1° gennaio 2010 i modelli Intrastat relativi ai servizi intracomunitari resi e ricevuti.

È l'effetto della direttiva 2008/8/CE che l'Italia sta recependo.

Dopo l'approvazione, il 12 novembre scorso, in Consiglio dei ministri dello schema di decreto legislativo ora si attende il parere delle commissioni parlamentari.

Dal 1° gennaio dunque cambieranno la periodicità di presentazione degli Intrastat (nella maggior parte dei casi l'invio sarà mensile) e le modalità di trasmissione che avverrà solo per via telematica.

Le novità riguardano in definitiva tutti i soggetti che operano con altri stati della Ue.

#### **4) Modello F24: Istituite le causali contributo, per il versamento dei contributi dell'INPDAP**

Con la convenzione del 26.05.2006, stipulata tra l'Agenzia delle Entrate e l'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica), è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di pertinenza dell'Istituto.

Per consentire il versamento, in unica soluzione, dei contributi dovuti all'INPDAP a titolo di riscatti, ricongiunzioni e computo, con le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, **l'Agenzia delle Entrate**, con la **risoluzione n. 281/E del 30.11.2009**, ha, pertanto, istituito le seguenti **causali contributo**:

Codice	Descrizione
P155	CASSA C.T.P.S. - RISCATTI A FINI PENSIONISTICI - UNICA SOLUZIONE
P255	CASSA C.P.D.E.L. - RISCATTI A FINI PENSIONISTICI - UNICA SOLUZIONE
P355	CASSA C.P.I. - RISCATTI A FINI PENSIONISTICI - UNICA SOLUZIONE
P455	CASSA C.P.U.G. - RISCATTI A FINI PENSIONISTICI - UNICA SOLUZIONE

P555	CASSA C.P.S. - RISCATTI A FINI PENSIONISTICI - UNICA SOLUZIONE
P156	CASSA C.T.P.S. - RICONGIUNZIONE L.29/79 - UNICA SOLUZIONE
P256	CASSA C.P.D.E.L. - RICONGIUNZIONE L.29/79 - UNICA SOLUZIONE
P356	CASSA C.P.I. - RICONGIUNZIONE L.29/79 - UNICA SOLUZIONE
P456	CASSA C.P.U.G. - RICONGIUNZIONE L.29/79 - UNICA SOLUZIONE
P556	CASSA C.P.S. - RICONGIUNZIONE L.29/79 - UNICA SOLUZIONE
P157	CASSA C.T.P.S. - RICONGIUNZIONE L.45/90 - UNICA SOLUZIONE
P257	CASSA C.P.D.E.L. - RICONGIUNZIONE L.45/90 - UNICA SOLUZIONE
P357	CASSA C.P.I. - RICONGIUNZIONE L.45/90 - UNICA SOLUZIONE
P457	CASSA C.P.U.G. - RICONGIUNZIONE L.45/90 - UNICA SOLUZIONE
P557	CASSA C.P.S. - RICONGIUNZIONE L.45/90 - UNICA SOLUZIONE
P158	CASSA C.T.P.S. - COMPUTO - UNICA SOLUZIONE

In sede di compilazione del modello F24 le suddette causali sono espone nella

sezione "altri enti previdenziali e assicurativi" (sotto il riquadro Inail), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".

Nella stessa sezione nello spazio "codice ente" è indicato il codice "0003", nello



spazio "codice sede" è indicata la sigla della provincia della sede provinciale/territoriale INPDAP, desumibile dalla "Tabella T2- sigla delle province italiane" pubblicata sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) ; nello spazio " periodo di riferimento da mese/anno a mese anno" è indicato il periodo di competenza del contributo versato nel formato MMAAAA"; il periodo deve essere all'interno dello stesso anno, qualora sia relativo a più anni va dettagliato in più righe.

## **5) Accise e tributi doganali: Termine di decadenza biennale**

Il termine decadenziale di due anni per il rimborso dell'accisa indebitamente pagata previsto dall'art. 14, comma 2 D.Lgs. n. 504/1995 si applica ai soli casi di indebito pagamento dell'imposta e non nei casi in cui il contribuente abbia effettuato un pagamento dovuto, seguendo una specifica procedura richiesta dalla legge.

E' quindi ammissibile l'istanza presentata oltre detto termine relativa al pagamento delle accise ad aliquota ridotta del gas petrolio liquefatto da parte delle aziende di trasporto pubblico locale, giacché l'art. 58 della legge n. 342/2000 prevede che l'acquisto venga effettuato ad aliquota piena, la quale verrà poi parzialmente restituita, previa presentazione di apposita istanza di rimborso.

**(Commissione Tributaria Provinciale Reggio Emilia, sentenza n. 176 del 27.10.2009)**

## **6) Nuovo processo civile e tributario: Effetti della riforma**

La riforma dell'art. 137 c.p.c., effettuata con la legge n. 69/2009, ha inciso sulla disciplina speciale delle notifiche e comunicazioni di atti tributari sostanziali e processuali, legittimandone l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata, per i soggetti che ne sono muniti, individuando nuove forme di trasmissione nei confronti di destinatari privi del predetto recapito.

E' quanto è stato di recente rilevato in Dottrina (*Mariagrazia Bruzzone in **Corriere Tributario** 33/2009*).

### **Notifica della sentenza e dell'impugnazione**

Con la riforma degli artt. 285 e 330 c.p.c., operata dalla legge n. 69/2009, è stato codificato il principio giurisprudenziale sulla validità della notifica della sentenza e dell'impugnazione mediante consegna di un'unica copia al procuratore costituito per più parti.

### **Notifiche curate dall'Avvocatura dello Stato**

La legge n. 69/2009 prevede che l'Avvocatura dello Stato sia legittimata a notificare direttamente atti civili, amministrativi e stragiudiziali, secondo le norme contenute nella legge n. 53/1994, applicabili nelle controversie tributarie ai fini della proposizione del ricorso per cassazione e della notifica del controricorso, ma non estensibili agli atti processuali relativi ai giudizi tributari di primo e secondo grado, prevalendo le disposizioni speciali sulle notificazioni

dirette contenute nel D.Lgs. n. 546/1992.

### **Notifica e prova scritta della conoscenza**

La legge n. 69/2009 ha espressamente previsto l'equivalenza alla notifica della "prova scritta della conoscenza", eccezionalmente prevista per alcuni atti processuali (ricorso e decreto) relativi al giudizio di opposizione, all'ordinanza ingiunzione di sanzioni amministrative "ex lege" n. 689/1981; tale previsione, a parere di citata dottrina, ha confermato l'inesistenza di una regola generale di "equipollenza tra la piena conoscenza dell'atto e la sua notificazione", sostenuta dalla giurisprudenza.

## **Atto d'appello: Sempre valida la notifica al difensore costituito**

Trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, non è più necessaria la comunicazione alla parte.

La notificazione dell'atto di appello presso il procuratore costituito, ai sensi del primo comma dell'art. 330 del c.p.c., è legittima anche quando sia effettuata dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, purché la stessa avvenga entro il termine "lungo" di cui all'art. 327 del codice di rito.

E ciò vale anche per il processo tributario.

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 24302 del 18.11.2009.

## **7) Scudo fiscale: prorogate al 31/12/2010 le operazioni più difficili**

*Il Sole 24 Ore del 30.11.2009 ha reso noto quanto segue: "È in arrivo una circolare dell'Agenzia delle Entrate nella quale si dovrebbe chiarire fino a quando sarà possibile concludere le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione dei capitali, ferma restando la scadenza del 15 dicembre per la dichiarazione riservata e per il pagamento dell'imposta straordinaria. Secondo quanto si apprende, l'amministrazione finanziaria potrebbe dare tempo fino al 31 dicembre 2010 nei casi in cui la mancata conclusione delle operazioni di emersione sia legata a «cause oggettive non dipendenti dalla volontà del contribuente».*

*La circolare sarebbe diffusa entro la serata di lunedì 30 novembre.*

*Tra le cause che ammettono il «ritardo» nel completamento delle operazioni, ma non anche nel pagamento dell'imposta sostitutiva, ci sono, per esempio, i ritardi nell'esecuzione dei bonifici*

*transfrontalieri da parte degli intermediari non residenti, la necessità di completare operazioni di liquidazione delle attività o la necessità di acquisire la redazione di eventuali perizie di stima al fine di attestare il valore di beni come gioielli o oggetti d'arte".*

## **8) Finanziaria: rimborso Iva sulla tassa dei rifiuti**

Rimborso Iva sulla tassa dei rifiuti, lotta ai falsi invalidi, rimodulazione del contributo unificato sugli atti giudiziari, sgravi fiscali alle banche che partecipano alla moratoria sui debiti delle piccole e medie imprese in crisi.

E' contenuto di tutto nei 2.400 emendamenti alla Finanziaria presentati in commissione Bilancio alla Camera, che saranno esaminati nel corso della settimana.

Il testo della manovra dovrebbe, poi, giungere in aula mercoledì 9 dicembre. Con i proventi attesi dallo scudo fiscale, circa 4 miliardi tra il 2009 e il 2010, sarà rifinanziato il 5 per mille e ci saranno fondi per scuola, università, ricerca e trasporto pubblico locale.

### **Solo alle persone fisiche il rimborso Iva sulla tassa rifiuti**

Nel pacchetto di emendamenti della maggioranza è comparso il rimborso Iva sulla tassa per la raccolta dei rifiuti (emendamento del deputato del Pdl Maurizio Leo). In seguito a una sentenza della Corte costituzionale che aveva dichiarato non più dovuta l'Iva un emendamento prevede il rimborso ai cittadini dalla prossima dichiarazione dei redditi, riconoscendo alle persone fisiche una detrazione Irpef.

## **9) Sportello amico: Dal 30.11.2009 visure catastali anche negli uffici postali**

Dal 30 novembre è possibile ottenere i certificati catastali direttamente negli uffici postali grazie al nuovo accordo tra Poste Italiane e Agenzia del Territorio.

Il servizio è disponibile presso i 5.740 uffici postali dotati di "Sportello Amico" nei quali il cittadino potrà richiedere ed ottenere immediatamente visure catastali, utilizzando il proprio codice fiscale o gli elementi identificativi degli immobili (foglio, particella, subalterno), sia al fine di ottenere informazioni sulla proprietà immobiliare sia per gli adempimenti fiscali.

Il nuovo servizio viene esteso a tutto il territorio nazionale dopo la sperimentazione negli uffici postali di Roma, Torino e Palermo.

Grazie all'intesa, i cittadini potranno richiedere i certificati catastali complessivamente in circa 7000 sportelli distribuiti sull'intero territorio nazionale tra i 5.740 di Poste Italiane e i 1100 dell'Agenzia del Territorio.

Secondo i dati dell'Agenzia del Territorio, nel 2009 saranno oltre 92 milioni le certificazioni catastali rilasciate dai 1.100 sportelli dell'Agenzia o tramite consultazione online.

L'intesa amplia dunque la gamma di servizi il rilascio e rinnovo dei passaporti, del permesso di soggiorno, il pagamento dei contributi previdenziali e dei bollettini di assicurazione contro gli infortuni domestici e, infine, i servizi Inps Card già offerti da Poste Italiane nel quadro del programma "Reti Amiche", avviato a novembre del 2008 su iniziativa del ministero per l'Innovazione nella Pubblica amministrazione.

**(Il Sole 24 Ore del 30.11.2009)**

## **10) Pec professionisti: in caso di inadempienze niente sanzioni**

Alla fine, il giorno è arrivato. Entro il 29 novembre 2009, tutti i professionisti iscritti agli Albi hanno dovuto comunicare ai propri ordini di appartenenza un indirizzo Pec dotato di valore legale. Coinvolti oltre due milioni di iscritti in Albi ed elenchi professionali. Il nuovo adempimento è fissato dal decreto anti crisi della fine del 2008 (decreto legge 185/08, convertito dalla legge 2/09).

Il Sole 24 Ore del 30.11.2009 ha comunque ricordato che la normativa non prevede sanzioni in caso di inadempienze.

**Vincenzo D'Andò**

